

11

N. R.Ric.C.

SOGGETTA A REGISTRAZIONE

N. 1793 R. Sent.

N. 766/93 R.N.R.

N. 2000/0039 R.G.

90 deposito

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in data 22.09.2004

depositata in cancelleria

il 8 SET 2004

UFFICIO CANCELLERIA

[Signature]

La Corte d'Appello di Bologna

TERZA Sezione Penale composta dai magistrati:

Addi.....

1 - Dr. Dioguardi Francesco

PRESIDENTE

notif. estratto sentenza al

2 - Dr. Scafa Giovanni

CONSIGLIERE

contumace

3 - Dr. D'Orazi Ornella

CONSIGLIERE

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna

Addi.....

dal consigliere relatore Dr. Francesco Dioguardi

estratto esecutivo al P.G.

Inteso l'appellante .....

o al P.M. di

Inteso il Procuratore Generale, dr. *Giuseppe Vitale*

e alla Questura

e i difensori, ha pronunciato la seguente

Il Funz./Il Coll. di Canc.

SENTENZA

Redatta scheda casellario

nella causa penale

il.....

CONTRO

N. .... Camp. Pen.

1 - BALLI SERGIO - nato a Firenze il 14/08/36

*presente*

con domicilio eletto: c/o avv. Francesco Vassalli di Roma, via di Villa Emiliani n. 46

con la costituzione della parte civile in data di: *Giovagnoli Raffaele* c/o avv. Luigi Benzi di Rimini

*presente*

con la costituzione della parte civile in data di: *Siliquini Luigi* c/o avv. Luigi Benzi di Rimini

*presente*

con la costituzione della parte civile in data di: *Comate di Rimini* c/o avv. Maurizio Ghinelli di Rimini

*presente*

con la citazione del responsabile civile: E.N.E.L. S.p.A.

*presente il proc. e dif. avv. G. Murabeca*

IMPUTAT

del delitto p. e p. dagli artt. 81, co. 1°, 113, 590, co. 2° c.p., per avere (con cooperazione coipsa con il direttore generale ENEL, i capi e assistente capo cantiere, il direttore lavori) il BALLI quale responsabile del centro progettazione - costruzione linee ENEL zona di Firenze, mediante costruzione di una linea di elettrodotto Forlì-Fano a 380 KV, con creazione di campo elettromagnetico, cagionato alle persone sottoposte le sottospecificate lesioni da cui derivavano malattie per tutti guaribili in un tempo superiore a 40 gg, per colpa consistita in negligenza e imperizia emersa nel corso di reiterate diffide da parte delle persone offese, controversie giudiziarie ordinarie ed amministrative, molteplici incontri per la trattazione dell'argomento, tutte compendiate ed evidenziate nell'atto di querela del 10/3/93.

2000/0039

- 1) Giovagnoli Raffaele affetto da crisi di cefalea gravativa e nervosismo in soggetto con lieve aumento della proteinemia e delle immunoglobuline e modesta ipertensione arteriosa.
- 2) Siliquini Luigi affetto da sindrome vertiginosa e cefalea.
- b) Rimini dal 27/1/91 a tutt'oggi. Querele del 10/3/93.

Appellante                      l'imputato: **BALLI SERGIO**

avverso la sentenza emessa dal **PRETORE di RIMINI** in data 14/05/1999 che ha pronunciato il seguente dispositivo:

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

**DICHIARA**

**BALLI Sergio** colpevole del delitto ascritto, commesso fino alla data odierna, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p., concede a **BALLI Sergio** il beneficio della sospensione della pena alle condizioni di legge e ordina la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Visti gli artt. 538, 539, 540 e 541 c.p.p. **CONDANNA** l'imputato **BALLI Sergio** al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita di Rimini, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione, verso la stessa parte civile e le associazioni intervenute a norma dell'art. 93 c.p.p., delle spese processuali che liquida in complessive lire 12.930.000, di cui lire 930.000 per spese vive e lire 11.000.000 per competenze ed onorari, in favore del Comune di Rimini; in complessive lire 3.070.000, di cui lire 70.000 per spese vive e lire 3.000.000 per competenze ed onorari, in favore dell'associazione Legambiente; in complessive lire 3.141.000 di cui lire 141.000 per spese vive e lire 3.000.000 per competenze ed onorari, in favore dell'associazione W.W.F. Italia, oltre, per tutte, IVA e CPA come per legge.

Condanna inoltre l'imputato **BALLI Sergio** in solido con il responsabile civile **E.N.E.L. S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite **Giovagnoli Raffaele** e **Siliquini Luigi** da liquidarsi in separata sede, fatta salva una provvisoria immediatamente esecutiva in favore delle stesse che, in difetto di prove specifiche sull'entità del danno, liquida in lire 2.000.000 ciascuna a puro titolo di danno morale simbolico, nonché alla rifusione verso le stesse parti civili delle spese processuali che liquida in complessive lire 7.751.230 per ciascuna di esse, di cui lire 801.230 per spese vive e lire 6.950.000 per onorari e competenze, oltre IVA e CPA come per legge.

Condanna infine il responsabile civile **E.N.E.L. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla riduzione in pristino della situazione quale era prima della data di attivazione dell'elettrodotto, e ciò mediante la disattivazione di corrente nel tratto di linea che interessa le abitazioni di **Giovagnoli Raffaele** e **Siliquini Luigi**, entro e non oltre il termine di mesi uno dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvo che in tempi minori non sia attuata idonea azione di risanamento.

CONCLUSIONI P.G. assoluzione per inesistenza  
del fatto, e subordinata NAF per presci-  
zione

CONCLUSIONI DIF. PARTI CIVILI sub Bruni p PCC Q. Siliquini  
Siliquini condanna, sent. e condanna mese  
del grado, condanna, note, che davanti  
av. G. Siliquini p Comune di Rimini, P.C. a onore e  
debito, condanna a note, mese

CONCLUSIONI DIF. RESP. CIVILE : assoluzione

x inosservanza del reato

CONCLUSIONI DIF. IMPUTATO :

av. Vasselli : si riporta in merito  
dell'effello, assoluzione e in merito  
bordine NSP per prescrizione;

av. Virgo : si chiede, assoluzione per  
inosservanza del corso di causalità,

assoluzione per inosservanza

del fatto, e subordine NSP per

prescrizione.

antico ...  
istruzione ...  
la ...  
quale ...  
un ...  
tra ...  
particolarmente ...  
particolarmente ...  
verigini ...  
superiore ...  
In ...  
circuiti ...

FATTO E DIRITTO.

Con sentenza del 14.5.1999 il Pretore di Rimini affermava la responsabilità penale di Balli Sergio, per il reato allo stesso ascritto all'epigrafe e con i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, in favore del Comune di Rimini, ed, unitamente al responsabile civile, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili Giovagnoli e Siliquini, alle quali assegnava, altresì, una provvisoria provvisoriamente esecutiva. Condannava, infine, il responsabile civile alla riduzione in pristino, con la disattivazione di corrente nel tratto di linea interessante le abitazioni delle parti civili, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Assumeva il Pretore che dall'incidente probatorio esperito nel corso della investigazione, e dalla istruzione probatoria dibattimentale, provata emergesse la realizzazione della condotta addebitata al Balli, che, quale dirigente dell'ENEL, aveva progettato ed esercitato un elettrodotto per il trasporto dell'energia elettrica tra le località di Rimini e Fano, determinando, per il passaggio dei cavi in prossimità delle abitazioni delle parti civili, lesioni personali, consistite in cefalea vertigini, nervosismo, giudicate guaribili in un tempo superiore a gg.40.

L'incertezza scientifica sulla nocività dei campi elettromagnetici, generati dal passaggio della corrente elettrica nei cavi dell'elettrodotto, proseguiva il

Pretore, avrebbe dovuto risolversi, nella specie, come suggerito dal Parlamento Europeo, non alla stregua del principio "in dubio pro reo", ma in forza del principio castelare ALARA, e, dunque, del "fumus boni iuris", ravvisabile negli studi e nella copiosa letteratura scientifica che sin dagli anni '60/'70, aveva richiamato l'attenzione sui possibili danni circolatori indotti dai campi elettromagnetici.

Deponevano, in tal senso soggiungeva il Pretore, gli studi sovietici sugli addetti alle sottostazioni di trasformazione dell'elettricità, per altro, non smentiti con la certezza imposta dal principio cautelativo, dal rapporto ISTISAN '89.

Gli studi sulla nocività dei campi magnetici, per altro, evidenziava il Pretore, ne avevano indagato anche il ruolo nella insorgenza delle leucemie e di altre patologie tumorali, senza pervenire a soluzione che ne escludessero la rilevanza e l'abbandono del principio cautelativo.

Le conclusioni del collegio peritale, pertanto, concludeva il Pretore, apparivano fondate perché riferite, per un verso, alle indicazioni della letteratura e degli studi specifici, per altro verso, alla applicazione del criterio eziologico della significatività statistica.

Ben nove querelanti interessati dal passaggio dell'elettrodotto e dall'accertamento peritale, avevano manifestato cefalea, con remissione dei sintomi all'atto dell'allontanamento dall'elettrodotto.

La presenza di una lesività, seppur non traumatica, e di una malattia del soma, della quale non potesse indicarsi durata ed evoluzione, proseguiva al Pretore, non apparivano dubitabili, nonostante l'alterazione temporanea, costituendo l'intermittenza e la temporaneità dell'alterazione, l'effetto permanente del reato di lesioni colpose gravi, eliso dall'interruzione dell'attività criminosa, e la causa traumatica una delle numerose penalmente rilevanti.

La contestazione di una ipotesi di colpa generica e l'assenza di previsioni normative di salvaguardia per l'esposizione continuativa ai campi elettromagnetici (quelle poste con il D.P.C.M. 23.4.1992, per altro successivo alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto dovevano ritenersi riferite alla salvaguardia ambientale, come emergente dalle norme dettate per la loro applicazione), soggiungeva ancora il Pretore, portavano a concludere per l'irrilevanza delle argomentazioni difensive che muovendo dall'assunto del rispetto delle normative specifiche, giungevano all'esclusione della possibilità di contestazione della colpa generica.

Per altro, proseguiva il Pretore, la prevedibilità, nella specie, doveva valutarsi non con riferimento alla concreta rappresentazione dell'evento, ma in relazione alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, dovendo ravvisarsi la cosiddetta colpa per omissione quando, non essendo all'altezza del compito assunto, si esegua un'opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla.

L'alta probabilità, indicata dai periti, in relazione agli studi ed alla letteratura, e la giurisprudenza della Suprema Corte che le aveva costantemente assegnato rilievo eziologico, concludeva il Pretore, attestavano della ravvisabilità, nella specie, del nesso causale tra la condotta contestata al prevenuto e gli eventi lesivi indicati nella imputazione.

La permanenza del reato, infine, precisava il Pretore, conseguiva alla distinzione elaborata dalla Suprema Corte tra reati permanenti ed istantanei ad effetti permanenti, con riferimento alla circostanza della permanenza degli effetti anche dopo la realizzazione dell'evento in conseguenza di una intenzionale attività commissiva (permanenti) ed omissiva (reati istantanei con effetti permanenti).

Ritenuta, pertanto, provata la responsabilità del prevenuto, il primo giudice perveniva con le attenuazioni ed i benefici indicati, all'irrogazione della pena ridotta, della quale stimava la congruità al parametro di legge, oltre alle condanne civili innanzi indicate.

Avverso tale decisione proponeva appello Balli Sergio con il ministero del proprio difensore, che, con più motivi, coinvolgeva i capi e punti posti dal primo giudice a fondamento della stessa.

Con un primo motivo l'appellante si doleva di non essere stato assolto per l'insussistenza del fatto.

L'assenza di certezze negative, considerata dal primo giudice quale fondamento dell'affermato dovere cautelare, proseguiva l'appellante, non avrebbe mai potuto condurre alla sua responsabilità penale per le lesioni lamentate

nell'insussistenza di leggi scientifiche, direttamente applicabili al caso, del corretto richiamo del parametro statistico anche laddove fosse riscontrabile un'alta probabilità logica e la ragionevole assenza di diverse spiegazioni causali, proseguiva l'appellante, il primo giudice aveva indotto conseguenze inaccettabili non soltanto perché aveva considerato, quale parametro sufficiente, una mera possibilità, ma anche per la presenza di diverse e plausibili ipotesi causali.

Con un secondo motivo, ancora, l'appellante si doleva di non essere stato assolto per l'inconfigurabilità del fatto quale reato, stante l'imprevedibilità delle conseguenze lesive poste a suo carico.

La contraddittorietà al momento della progettazione e dell'attivazione dell'elettrodotto, unica rilevante attesa la natura del reato, degli studi scientifici relativi agli effetti nocivi dei campi elettromagnetici sul circolo ematico, proseguiva l'appellante, portavano ad escludere la prevedibilità degli eventi lamentati dalle parti civili.

Con un terzo motivo, poi, l'appellante lamentava il diniego della declaratoria d'improcedibilità del reato per la sua intervenuta prescrizione, avendo egli abbandonato il lavoro nel 1993 con la conseguente impossibilità di porre termine alla condotta addebitata.

Con un quarto motivo, ancora, l'appellante si doleva del diniego della declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, proposta nel 1993, in relazione alla natura istantanea del reato, alla durata dell'assunta malattia, inferiore a quaranta giorni, ed al



verificarsi dei suoi effetti in epoca immediatamente  
successiva all'attivazione dell'elettrodotto,  
verificatasi nel giugno 1991.

Con un ultimo motivo, infine, l'appellante impugnava  
l'ordinanza con la quale il primo giudice aveva respinto  
le eccezioni proposte alle costituzioni delle parti  
civili, ribadendone l'inammissibilità per il vizio  
insanabile afferente l'autenticazione, ad opera del  
difensore, delle sottoscrizioni apposte alla procura  
speciale per la costituzione, a costui conferita.

La censura relativa alla natura istantanea del reato  
appare, alla stregua della costante giurisprudenza della  
Suprema Corte, fondata ed atteso il tempo ormai  
trascorso, comporta, nell'assenza delle condizioni  
d'evidenza probatoria imposte dall'art.129 c.p.p., la  
declaratoria d'estinzione del reato, per il decorso del  
tempo necessario per la sua prescrizione.

Per altro, infondata appare anche l'assunzione difensiva  
della improspettabilità della colpa generica, e della  
previsione di reato, laddove, come nella specie,  
sussistono normative specifiche.

Come correttamente evidenziato dal primo giudice, con  
ampie e condivise argomentazioni, le normative specifiche  
attengono esclusivamente alla disciplina delle soglie  
dell'esposizione ai campi elettromagnetici non  
continuative, mentre le distanze, per altro, nella  
specie, non rispettate, hanno esclusiva portata  
ambientale (D.P.C.M. 23.4.1992 e D.P.C.M. 28.9.1995).

Nella indicata condizione la valutazione dei motivi della  
impugnazione va effettuata esclusivamente nella

prospettiva della applicazione dell'art.578 c.p.p., del quale sembrano ricorrere i presupposti, nonostante le censure mosse con l'ultimo motivo della impugnazione, in relazione al 4° comma dell'art.13 della legge 16.12.1999 n.476, così come modificato dall'art.3 del D.L. 7.4.2000 n.82, convertito con la legge 5.6.2000 n.144, che ha previsto l'applicazione del secondo periodo del 1° comma dell'art.122 c.p.p., anche alle procure speciali conferite prima dell'entrata in vigore della legge n.479/99.

A tal fine giova muovere dalla intermittenza e temporaneità dell'alterazione, con la conseguente remissione della cefalea all'atto dell'allontanamento dalla zona dell'elettrodotto, evidenziate dal primo giudice, per indurne, come pur ritenuto nella imputazione con la contestazione del 1° comma dell'art.81 c.p., seppure nella diversa prospettiva della pluralità degli offesi, la reiterazione delle violazioni anche per ciascuno degli offesi, con la conseguente efficacia della querela per le violazioni commesse nei tre mesi precedenti la sua presentazione, e la prescrizione del reato alla data del 10.9.2000, successiva, comunque, alla pronuncia gravata.

Ad analoga conclusione, del resto, dovrebbe giungersi anche laddove volesse ritenersi fondata la prospettazione della permanenza del reato, avendo l'appellante, come emerge dal testimoniale, abbandonato il lavoro, per il suo pensionamento, nel 1995.

Da tale data infatti, egli non avrebbe più potuto desistere dall'esercizio dell'elettrodotto.

L'esame degli altri motivi di merito nella prospettiva della eventuale conferma delle statuizioni civili della pronuncia, conduce alla loro infondatezza.

Quanto al nesso di causalità giova richiamare una non lontana pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 10328 del 11.9.20029), che ha ribadito come "se nelle scienze naturali la spiegazione statistica presenta spesso un carattere quantitativo, per le scienze sociali come il diritto, ove il "relatum" è costituito da un comportamento umano, appare per contro inadeguato esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum e il risultato della stima probabilistica mediante cristallizzati coefficienti numerici, piuttosto che enunciare gli stessi in termini qualitativi".

Nella prospettiva qualitativa indicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte l'esito degli studi sovietici, condotti con riferimento ad una esposizione ai campi elettromagnetici contenuta dalla durata della prestazione lavorativa, la raccomandazione dell'OMS, il campione "significativo" degli studi di Poole del 1993 e l'indoneità di ipotesi causali alternative, in presenza di un "campione", composto dai querelanti, positivo alla cefalea per la sua gran parte, attestano e della sussistenza del nesso di causalità (alta probabilità logica, trattandosi di dati attinenti agli osservabili e non agli sperimentabili) tra l'esercizio dell'elettrodomestico e le cefalee delle parti civili, e, conseguentemente, della oggettiva prevedibilità degli eventi lesivi.

SET-2004 09:06 DA: 00390683052042  
 15/09 '04 MRK 13:23 FAX 051 8448031

STUDIO BRICOLA

014

Va, dunque, confermata la decisione impugnata in relazione alle statuizioni civili della stessa, revocando, tuttavia, la riduzione in pristino imposta al responsabile civile e devolvendo la relativa decisione a separato giudizio, nel corso del quale potranno trovare valutazione più adeguata modalità e forme esecutive specifiche e, ove del caso, alternative.

L'appellante ed il responsabile civile vanno, infine, condannati, in solido tra loro, al rimborso, in favore delle parti civili, delle spese e competenze del grado, liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Visto l'art.605 c.p.p.e gli artt.129 e 578 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Pretore di Rimini del 14.5.1999 appellata dall'imputato Balli Sergio, dichiara non coversi procedere nei confronti dell'appellante per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili della sentenza, diverse dalla riduzione in pristino imposta al responsabile civile che revoca e rimette a separato giudizio. Condanna l'appellante ed il responsabile civile in solido al rimborso in favore delle parti civili costituite delle spese e competenze del grado che liquida in euro 1815,00, oltre Cap ed IVA, in favore di Siliquini e Giocagnoli ed in euro 2385, oltre CAP ed IVA, in favore del Comune di Rimini. Assegna il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Bologna, 22.6.2004

IL PRESIDENTE EST.

IL CANCELLIERE ES  
 MARIA TERESA

IL CANCELLIERE ES  
 MARIA TERESA  
 COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE  
 IN DATA 18.07.2004

IL CANCELLIERE ES  
 MARIA TERESA